



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

## ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. 26 DEL 31/05/2022

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **21:05** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BONACINI LUCA	Consigliere	Presente
ARDUINI MARIA LAURA	Consigliere	Presente
RUOZI BARBARA	Consigliere	Assente
LUSVARDI ELENA	Consigliere	Assente
BARBIERI VERTER	Consigliere	Presente
ROSSI ELENA	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
PEDRONI FRANCO	Consigliere	Presente
CASALINI MILENA	Consigliere	Assente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente
ZANI MAURO	Consigliere	Presente
PRODI STEFANO	Consigliere	Presente
IOTTI CARLO	Consigliere	Presente
MANZINI CATIA	Consigliere	Presente
CEPI ROSSANA	Consigliere	Presente
ROSSI LUCA	Consigliere	Presente

Presenti N. **14**

Assenti N. **3**

Entra precedentemente la consigliera Ruozi Barbara: **presenti n. 15**

Entra la consigliera Lusvardi Elena: **presenti n. 16**

Assiste il Segretario generale del Comune dott. Amorini Caterina.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Cottafava Giuliano, Cepi Rossana, Prodi Stefano.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Boni Rita, Massari Federico, Murrone Gian Franco.

E' altresì presente la Dott.ssa Chiara Siligardi.

Deliberazione n. 26 del 31/05/2022

**Oggetto:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera a) ed f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che l'art. 52, del D.Lgs 446/97, in materia di potestà regolamentare dei comuni, stabilisce che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- i commi da 656 a 660, in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- il comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;

PREMESSO CHE l'art 1, comma 668, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che: *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"*;

DATO ATTO che IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n.22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 21 dicembre 2018 il Comune di Rubiera ha istituito con efficacia dal 1 gennaio 2019 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI ed ha approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva in sostituzione della componente TARI del precedente Regolamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto *"Tariffa Rifiuti corrispettiva – Approvazione del disciplinare per la gestione della Tariffa corrispettiva ad IREN AMBIENTE Spa anni 2022/2025"*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 28/04/2022 con cui sono state adottate le ultime modifiche ed integrazioni al Regolamento di cui sopra;

PRESO ATTO che:



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del comune;
- la commisurazione della tariffa si fonda sui criteri individuati dal DPR n.158/1999, pur con la possibilità di mutare i sistemi puntuali indicati dal D.M. 20 aprile 2017 più sopra citato;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata, sulla base di quanto stabilito dal D.M. del 2017 sopra citato, procedendo alla sola "misurazione" della frazione del rifiuto indifferenziato conferito;

RICHIAMATO l'art.9 "Obbligazione pecuniaria" del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva, in particolare il comma 18 che recita: "Le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso le Ecostation informatizzate, così come quelle effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" o direttamente presso l'Ecostation, ha un costo definito annualmente nel piano tariffario."

PRESO ATTO che nella delibera di indirizzo di passaggio dal sistema della TARI Tributo al vigente sistema della Tariffa corrispettiva n.158 del 16/10/2018 era stabilito che i conferimenti presso le mini-Ecostation sarebbero rientrati nel conteggio complessivo delle vuotature minime, ma valorizzati ad importi inferiori rispetto ai conferimenti con il sistema di raccolta "a porta a porta" ;

CONSIDERATO che le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso le Ecostation informatizzate concorrono anch'esse al calcolo della quota puntuale della tariffa, si RENDE NECESSARIO precisare più compiutamente in che modo tali conferimenti incidono sulla determinazione del calcolo delle vuotature, definendo un rapporto predeterminato e costante tra le due diverse tipologie di conferimento;

RITENUTO, pertanto, OPPORTUNO, alla luce di quanto sopra esposto inserire al comma 18 dell'art.9 sopra citato il seguente assunto: " Nello specifico, le vuotature effettuate dall'utenza direttamente presso le Ecostation informatizzate hanno una tariffa pari al 50% della tariffa delle vuotature del contenitore da 40 litri";

RITENUTO pertanto opportuno apportare la modifica sopra descritta al "Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva" allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dove sono state evidenziate in carattere nero grassetto le parole aggiunte (Allegato A), approvando il relativo testo modificato;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto legge 30/12/2021, n.228, “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25/02/2022, n.15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022-2024, di cui all'art.151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”* - cd di Aiuti- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.5.22 n. 114 che allinea il termine per l'approvazione delle delibere di approvazione delle delibere tariffarie sul prelievo sui rifiuti, dei regolamenti e dei PEF 2022 al 31 maggio 2022;

PRESO ATTO che:

- il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214 / 2011) e smi dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- il comma 15-ter dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

DATO atto che la Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, precisa che, benchè gli atti concernenti la Tariffa rifiuti corrispettiva di cui all'art.1, comma 668, della Legge n.147/2013, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 sopra citato, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito Internet del Ministero stesso;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

TENUTO CONTO che il Regolamento così modificato entra in vigore il 1° gennaio 2022 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

Sentita l’illustrazione dell’Assessore Murrone Gian Franco;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 13, contrari n. /, astenuti n. 3 (Gruppo Consiliare Lega Salvini premier), espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

## **DELIBERA**

- 1 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2 DI INSERIRE al comma 18 dell’art.9 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva il seguente assunto: “Nello specifico, le vuotature effettuate dall’utenza direttamente presso le Ecostation informatizzate hanno una tariffa pari al 50% della tariffa delle vuotature del contenitore da 40 litri”;
- 3 DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, la modifica sopra descritta al “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva” allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dove sono state evidenziate in





# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

carattere nero grassetto le parole aggiunte (Allegato A), approvando il relativo testo modificato;

- 4 DI DARE ATTO che la presente modifica regolamentare ed il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva” allegato alla presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2022;
- 5 DI DARE ATTO che la presente deliberazione ed il Regolamento saranno pubblicati sul Portale del Federalismo fiscale sulla base delle disposizioni di cui alla Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.4033 del 28 febbraio 2014 e della Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi del comma 15 dell’art.13 del D.L. n.201/2011 citato in premessa;
- 6 DI DARE ATTO che la Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- 7 DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 13, contrari n. /, astenuti n. 3 (Gruppo Consiliare Lega Salvini premier),

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## **SI RENDE NOTO**

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco  
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario  
AMORINI CATERINA



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

**Servizio SERVIZIO TRIBUTI**

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Sulla proposta n. 887/2022 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 25/05/2022

**IL RESPONSABILE**  
**(SILIGARDI CHIARA)**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)





# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

**Servizio SERVIZIO RAGIONERIA**

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Sulla proposta n. 887/2022 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 25/05/2022

**IL RESPONSABILE**  
**(SILIGARDI CHIARA)**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)